



Corso pianificazione di
Protezione Civile
2024

ART 1

Scopi e finalità

- 1. Il Servizio nazionale della protezione civile, di seguito Servizio nazionale, definito di pubblica utilità, è il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo

ART 1

Scopi e finalità

- 3. Le norme del presente decreto costituiscono principi fondamentali in materia di protezione civile ai fini dell'esercizio della potestà legislativa concorrente.

Art 2

Attività di Protezione Civile

- 1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento.

Art 2

Attività di Protezione Civile

- 2. La previsione consiste nell'insieme delle attività, svolte anche con il concorso di soggetti dotati di competenza scientifica, tecnica e amministrativa, dirette all'identificazione e allo studio, anche dinamico, degli scenari di rischio possibili, per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale, ove possibile, e di pianificazione di protezione civile

Art 2

Attività di Protezione Civile

- 3. La prevenzione consiste nell'insieme delle attività di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.

Art 2

Attività di Protezione Civile

- 4. Sono attività di prevenzione non strutturale di protezione civile quelle concernenti:
 - *a)* l'allertamento del Servizio nazionale, articolato in attività di preannuncio in termini probabilistici, ove possibile e sulla base delle conoscenze disponibili, di monitoraggio e di sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio;
 - *b)* la pianificazione di protezione civile, come disciplinata dall'articolo 18;
 - *c)* la formazione e l'acquisizione di ulteriori competenze professionali degli operatori del Servizio nazionale;
 - *d)* l'applicazione e l'aggiornamento della normativa tecnica di interesse;
 - *e)* la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità e l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini;
 - *f)* l'informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e le relative norme di comportamento nonché sulla pianificazione di protezione civile;
 - *g)* la promozione e l'organizzazione di esercitazioni
 - ed altre attività addestrative e formative, anche con il coinvolgimento delle comunità, sul territorio nazionale al fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile;
 - *h)* le attività di cui al presente comma svolte all'estero, in via bilaterale, o nel quadro della partecipazione dell'Italia all'Unione europea e ad organizzazioni internazionali, al fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile;
 - *i)* le attività volte ad assicurare il raccordo tra la pianificazione di protezione civile e la pianificazione territoriale e le procedure amministrative di gestione del territorio per gli aspetti di competenza delle diverse componenti.

Art 2

Attività di Protezione Civile

- 5. Sono attività di prevenzione strutturale di protezione civile quelle concernenti:
- a) la partecipazione all'elaborazione delle linee di indirizzo nazionali e regionali per la definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali o derivanti dalle attività dell'uomo e per la loro attuazione;
- b) la partecipazione alla programmazione degli interventi finalizzati alla mitigazione dei rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo e alla relativa attuazione;
- c) l'esecuzione di interventi strutturali di mitigazione del rischio in occasione di eventi calamitosi, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;
- d) le azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile di cui all'articolo 22.

Attività di Protezione Civile

Prevenzione

- *Art. 22. Azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile (Articolo 11, decreto legge 39/2009, conv. legge 77/2009)*
- 1. Il Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento e la gestione di piani di azioni integrate di prevenzione strutturale, limitate alle strutture e infrastrutture di proprietà pubblica, e non strutturale per finalità di protezione civile, previsti da apposite norme di legge, volti al complessivo miglioramento della gestione delle emergenze e, più in generale, alla riduzione dei rischi, alla cui attuazione possono provvedere le componenti e strutture operative del Servizio nazionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 -bis, comma 1, del decreto- legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.
- 2. A tal fine il Dipartimento della protezione civile assicura, secondo forme e modalità da definire con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, opportune forme di coordinamento e monitoraggio degli effetti delle azioni di previsione e prevenzione, per individuare le priorità d'azione in relazione alle differenti tipologie di rischio.
- 3. Le Regioni, nei limiti della propria potestà legislativa, definiscono provvedimenti con finalità analoghe a quelle di cui al comma 1, per assicurare il coordinamento e la gestione di piani di azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile in relazione alle diverse tipologie di rischio, con oneri a carico dei propri bilanci.

CHI SONO LE AUTORITA' DI PROTEZIONE CIVILE ?

Le autorità di protezione civile, secondo il principio di sussidiarietà, sono:

- a) il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di autorità nazionale di protezione civile e titolare delle politiche in materia;
- b) i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in qualità di autorità territoriali di protezione civile e in base alla potestà legislativa attribuita, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni;
- c) i Sindaci e i Sindaci metropolitani, in qualità di autorità territoriali di protezione civile limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni.

Art. 6.

Attribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile

- 1. Nel rispetto delle direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 e di quanto previsto dalla legislazione regionale, i **Sindaci**, in conformità di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i **Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile**, esercitano le **funzioni di vigilanza** sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni.
- Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:

Chi deve fare il piano?



Art. 12

Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile

Lo svolgimento, in ambito comunale, **delle attività di pianificazione di protezione civile** e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni.

Per lo svolgimento della funzione di cui al comma 1, i Comuni, anche in forma associata, nonché in attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, assicurano l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito dalla pianificazione di cui all'articolo 18:

- b) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla pianificazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
- e) alla predisposizione dei piani comunali o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, di protezione civile, anche nelle forme associative e di cooperazione previste e, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, alla cura della loro attuazione;

Cosa dice art 3 comma 3

L'articolazione di base dell'esercizio della funzione di protezione civile a livello territoriale è organizzata nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, che, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, definisce gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali individuati dalle Regioni, sulla base dei criteri generali fissati ai sensi dell'articolo 18, **comma 4** e costituiti da uno o più comuni, per assicurare l'effettivo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 14, commi 27 e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

Art. 12

Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile

Comma 4: Il comune approva con deliberazione consiliare il piano di protezione civile comunale, redatto secondo criteri e modalità da definire con direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 e con gli indirizzi regionali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b); la deliberazione disciplina, altresì, meccanismi e procedure per la revisione periodica e l'aggiornamento del piano, eventualmente rinviandoli ad atti del Sindaco, della Giunta o della competente struttura amministrativa, nonché le modalità di diffusione ai cittadini.

Art. 12

Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile

- **5. Il Sindaco**, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per finalità di protezione civile è **responsabile**, altresì:
 - **a) dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti** di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) ;
 - **b) dello svolgimento, a cura del Comune, dell'attività di informazione alla popolazione** sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo;
 - **c) del coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione** colpita nel proprio territorio a **cura del Comune**, che provvede ai primi interventi necessari e dà attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, **assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale** in occasione di eventi di emergenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) o c)

Pianificazione provinciale e regionale

Art. 11

Funzioni delle Regioni e disciplina delle funzioni delle città metropolitane e delle province in qualità di enti di area vasta nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile

- Regioni e le Province autonome:
nell'esercizio delle rispettive potestà legislative disciplinano l'organizzazione dei sistemi di protezione civile nell'ambito dei rispettivi territori, assicurando lo svolgimento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 e, in particolare:
- a) le modalità di predisposizione ed attuazione delle attività volte alla previsione e prevenzione dei rischi, ... ivi comprese le procedure finalizzate all'adozione e attuazione del piano regionale di protezione civile, che prevede criteri e modalità di intervento da seguire in caso di emergenza e che individua nel rispetto dei criteri generali ..., gli ambiti territoriali ottimali e connessi criteri organizzativi;

Art. 11

Funzioni delle Regioni e disciplina delle funzioni delle città metropolitane e delle province in qualità di enti di area vasta nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile

Le Province

- Comma o) l'attribuzione, con le modalità previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 e ove non diversamente disciplinato nelle leggi regionali, alle province, in qualità di enti di area vasta, di funzioni in materia di protezione civile, ivi comprese le relative risorse, con particolare riguardo a quelle relative:
- b) gli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali, in coerenza con quanto previsto dalla lettera o), di ambito e comunali di protezione civile, nonché per la revisione e valutazione periodica dei medesimi piani;
- c) le modalità per assicurare il concorso dei rispettivi sistemi regionali di protezione civile alle attività di rilievo nazionale, anche avvalendosi, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco mediante appositi atti convenzionali volti a disciplinarne il relativo sostegno funzionale;
- d) la gestione della sala operativa regionale, volta anche ad assicurare il costante flusso di raccolta e scambio delle informazioni con il Dipartimento della protezione civile, le Prefetture e i Comuni;

Art 3

Servizio Nazionale della Protezione Civile

- 3. L'articolazione di base dell'esercizio della funzione di protezione civile a livello territoriale è organizzata nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, che, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, definisce gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali individuati dalle Regioni, sulla base dei criteri generali fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 3 e costituiti da uno o più comuni, per assicurare l'effettivo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 14, commi 27 e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

Art 18

comma 3

- 3. I piani e i programmi di gestione e tutela e risanamento del territorio e gli altri ambiti di pianificazione strategica territoriale devono essere coordinati con i piani di protezione civile al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenuti.

**COSA DEVE CONTENERE UN PIANO DI
PROTEZIONE CIVILE ?**



EVENTI DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 7.

Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile

- 1. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in:
 - a) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
 - b) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, **disciplinati dalle Regioni** e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa;
 - c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24.

Art. 5.

Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri

- 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con direttive da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, predispone gli indirizzi per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori.

Art. 15.

*Direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e
conseguenti indicazioni operative*

- 1. Ferme restando le competenze e le attribuzioni delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri assicurano, sul piano tecnico, l'indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarità dei territori.....
- 3. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, nell'ambito dei limiti e delle finalità eventualmente previsti nelle direttive di cui al comma 1, può adottare indicazioni operative finalizzate all'attuazione di specifiche disposizioni in esse contenute da parte del Servizio nazionale, **consultando** preventivamente le componenti e strutture operative nazionali interessate.
- 4. Le direttive adottate ai sensi del presente decreto, possono prevedere la decorrenza differita dell'efficacia di specifiche misure in esse contenute e le modalità per provvedere, a cura delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'eventuale necessario aggiornamento delle rispettive disposizioni tecniche

Art. 18.


Pianificazione di protezione civile

- 1. **La pianificazione di protezione civile** ai diversi livelli territoriali è l'attività di prevenzione non strutturale, basata sulle attività di previsione e, in particolare, di identificazione degli scenari di cui all'articolo 2, comma 2, finalizzata:
 - a) alla definizione delle **strategie operative e del modello di intervento** contenente l'organizzazione delle strutture per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile e della risposta operativa per la gestione degli eventi calamitosi previsti o in atto, garantendo l'effettività delle funzioni da svolgere **con particolare riguardo alle persone in condizioni di fragilità sociale e con disabilità**, in relazione agli ambiti ottimali di cui all'articolo 11, comma 3, definiti su base provinciale e comunale, quest'ultimo anche in forma aggregata;
 - b) ad assicurare il necessario **raccordo informativo** con le strutture preposte all'**alertamento** del Servizio nazionale;
 - c) alla definizione dei **flussi di comunicazione** tra le componenti e strutture operative del Servizio nazionale interessate;
 - d) alla definizione dei meccanismi e delle **procedure per la revisione e l'aggiornamento della pianificazione**, per l'**organizzazione di esercitazioni** e per la relativa **informazione alla popolazione**, da assicurare anche in corso di evento;

Art. 18.

Pianificazione di protezione civile

- **Comma 4.** Le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile, e del relativo monitoraggio, aggiornamento e valutazione, sono disciplinate con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

The seal of the Province of Alessandria is a large, semi-transparent watermark in the background. It features a circular border with the text "PROTEZIONE CIVILE" at the top and "PROVINCIA ALESSANDRIA" at the bottom. In the center is a shield with a blue triangle on top and a red triangle on the bottom, separated by a white horizontal line. A small coat of arms is visible at the bottom center of the seal.

Per la realizzazione dei piani di emergenza ci viene incontro La Direttiva con gli indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2021

Come previsto dal Codice, i livelli di pianificazione sono:
nazionale;
regionale;
provinciale/Città metropolitana/area vasta;
ambito territoriale e organizzativo ottimale;
comunale.



LIVELLO NAZIONALE

A livello nazionale, in caso di eventi che si manifestino con particolare gravità, tali da richiedere l'intervento di risorse regionali e nazionali, in accordo con il principio di sussidiarietà, si applicano le disposizioni contenute nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2008 inerente agli "*Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze*". Il Dipartimento della protezione civile provvede all'elaborazione ed al coordinamento dell'attuazione dei piani nazionali riferiti a specifici scenari di rischio di rilevanza nazionale e dei programmi nazionali di soccorso, contenenti la struttura organizzativa nazionale e gli elementi conoscitivi del territorio per l'organizzazione della risposta operativa in caso o in vista di eventi calamitosi di rilievo nazionale.

Le Regioni concorrono alle attività di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite anche con la Colonna mobile nazionale delle Regioni, che viene coordinata nell'ambito del Comitato operativo della protezione civile o dal Dipartimento della protezione civile attraverso il supporto della Commissione speciale Protezione civile della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.



LIVELLO REGIONALE

A livello regionale, le Regioni provvedono all'adozione ed all'attuazione del piano regionale di protezione civile, che prevede criteri e modalità di intervento da seguire in caso di emergenza secondo quanto stabilito dalla lettera a), comma 1, dell'articolo 11 del Codice. In particolare, il piano definisce le modalità di coordinamento del concorso delle diverse strutture regionali alle attività di protezione civile.

Le Regioni provvedono a:

- 1) definire, quale elemento preliminare del piano regionale di protezione civile, in condivisione con le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, le Province, le Città metropolitane e i Comuni, i confini geografici, con il supporto del Dipartimento della protezione civile, ed i criteri organizzativi degli ambiti territoriali ottimali entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- 2) emanare o aggiornare gli indirizzi regionali per la pianificazione provinciale/Città metropolitana, di ambito e comunale di protezione civile per i diversi tipi di rischio, entro dodici mesi dalla data di pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dandone comunicazione al Dipartimento della protezione civile;
- 3) emanare o aggiornare il piano regionale di protezione civile entro dodici mesi dalla data di pubblicazione delle indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile inerenti all'organizzazione informativa dei dati territoriali.


Livello territoriale regionale Per garantire il coordinamento delle attività di protezione civile in situazioni di emergenza prevista o in atto, a livello regionale, i Presidenti delle Regioni, in quanto Autorità territoriali di protezione civile, nel fronteggiare gli eventi di particolare criticità, dispongono dell'intera struttura regionale. Il piano regionale di protezione civile riporta l'ubicazione e l'organizzazione della Sala Operativa Regionale (SOR) che, nel periodo ordinario, svolge l'attività di monitoraggio e, in emergenza, mantiene il raccordo, fatte salve le competenze istituzionali, con i centri operativi di coordinamento attivati sul territorio, con le altre Sale Operative Regionali e con la Sala Situazione Italia (SSI), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2008. Nell'ambito dell'individuazione dei centri operativi di coordinamento la pianificazione regionale riporta, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, l'individuazione delle sedi per la realizzazione della Direzione di Comando e Controllo (Di.Coma.C.), da attivare per la gestione delle emergenze di livello nazionale, ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio del 3 dicembre 2008 ed in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2014. La SOR comunica con la SSI, i Centri Coordinamento Soccorsi (CCS), i Centri di Coordinamento di Ambito (CCA) ed i Centri Operativi Comunali (COC).

Livello territoriale regionale, La pianificazione di protezione civile regionale, prevede l'indicazione delle aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse afferenti al livello regionale, dove trovano sistemazione idonea gli operatori e le risorse necessarie a garantire un razionale ed efficace intervento nelle aree interessate dall'emergenza. Tali aree devono essere facilmente raggiungibili mediante percorsi idonei e sicuri, anche con mezzi di grandi dimensioni, e devono essere dotate di servizi idrici, elettrici e fognari, e possibilmente prossime a strutture coperte che possano ospitare i soccorritori. In caso di emergenze che richiedano l'impiego di ingenti risorse, tali aree svolgono anche una funzione di sosta temporanea nelle more dell'individuazione delle zone di intervento assegnate. Per l'individuazione delle aree di ammassamento dei soccorritori le Regioni possono avvalersi del supporto delle Direzioni regionali o interregionali/Comandi dei Vigili del Fuoco territorialmente competenti, anche ai fini della definizione delle aree dei campi base rispondenti alle esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai fini dell'assistenza alla popolazione è strategico il censimento delle strutture ricettive in fase di pianificazione per l'utilizzo delle stesse in situazioni di emergenza, anche attraverso la stipula di convenzioni con i gestori di dette strutture.



LIVELLO PROVINCIALE






A livello provinciale, le Regioni provvedono alla predisposizione dei piani provinciali di protezione civile, ove non diversamente disciplinato nelle leggi regionali, in raccordo con le Prefetture – Uffici territoriali del Governo sulla base degli indirizzi regionali di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 11 del Codice.

Il piano provinciale/Città metropolitana/area vasta deve essere elaborato riportando essenzialmente lo scenario di riferimento, le modalità per la diffusione eventuale delle allerte, gli aspetti connessi all'organizzazione del sistema di coordinamento di livello provinciale in emergenza, le modalità che garantiscano il flusso delle comunicazioni e le procedure operative di attivazione e raccordo tra gli enti coinvolti.

Ai fini di economicità e semplificazione dell'iter di pianificazione, nel caso in cui il soggetto definito per la pianificazione provinciale e di ambito sia il medesimo, il piano provinciale include le pianificazioni di tutti gli ambiti di competenza.

Livello territoriale provinciale/Città metropolitana A livello provinciale il piano prevede le modalità con cui la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo e Provincia/Città metropolitana acquisiscono gli allertamenti dalla Regione, nel rispetto delle direttive regionali esistenti a riguardo. Il sistema di allertamento prevede anche l'organizzazione e le procedure di attivazione dei presidi territoriali.







Livello territoriale provinciale/Città metropolitana Il sistema di coordinamento provinciale/ Città metropolitana, fatto salvo il modello di coordinamento adottato da ciascuna Regione e le deleghe di funzioni in materia di protezione civile attribuite alle Province/Città metropolitane ai sensi dell'articolo 11 del Codice, definisce l'ubicazione e l'organizzazione **del CCS attivato dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo** che opera secondo quanto previsto dalla lettera b) comma 1 dell'articolo 9 del Codice, in attuazione a quanto previsto nel piano provinciale di protezione civile.

Laddove il modello regionale preveda, a livello provinciale, una Sala operativa unica e integrata (Sala Operativa Provinciale Integrata - SOPI), questa attua quanto stabilito in sede di CCS, come previsto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2008

Livello territoriale provinciale/Città metropolitana La pianificazione di protezione civile provinciale/Città metropolitana prevede l'indicazione delle aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse afferenti al livello dei centri di coordinamento provinciali/Città metropolitana, dove trovano sistemazione idonea gli operatori e le risorse necessarie a garantire un razionale ed efficace intervento nelle aree interessate dall'emergenza. Tali aree devono essere facilmente raggiungibili mediante percorsi idonei e sicuri, anche con mezzi di grandi dimensioni, e devono essere dotate di servizi idrici, elettrici e fognari, e possibilmente prossime a strutture coperte che possano ospitare i soccorritori. In caso di emergenze che richiedano l'impiego di ingenti risorse, tali aree svolgono anche una funzione di sosta temporanea nelle more dell'individuazione delle zone di intervento assegnate. Per l'individuazione delle aree di ammassamento dei soccorritori le /Province/Città metropolitane possono avvalersi del supporto delle Direzioni regionali o interregionali/Comandi dei Vigili del Fuoco territorialmente competenti, anche ai fini della definizione delle aree dei campi base rispondenti alle esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai fini dell'assistenza alla popolazione è strategico il censimento delle strutture ricettive in fase di pianificazione per l'utilizzo delle stesse in situazioni di emergenza, anche attraverso la stipula di convenzioni con i gestori di dette strutture.



LIVELLO D'AMBITO



Livello d'ambito

Il Codice prevede, agli articoli 3, 11 e 18, la necessità di definire a cura delle Regioni gli “*ambiti territoriali e organizzativi ottimali*” (di seguito “*ambiti*”) che devono essere “*costituiti da uno o più comuni*” per assicurare lo svolgimento delle attività di protezione civile.

A livello provinciale, gli ambiti rappresentano, pertanto, il livello territoriale in cui si esplicita l'articolazione di base dell'esercizio della funzione di protezione civile. Il piano di protezione civile d'ambito deve essere redatto dalla Regione, ove non diversamente previsto nelle leggi regionali, ai sensi della lettera o), comma 1, dell'articolo 11 del Codice. Lo scopo del piano di ambito è quello di garantire l'ottimizzazione delle risorse disponibili, supportando i Comuni nella gestione delle risorse in emergenza, nonché di garantire il necessario raccordo informativo tra il livello comunale e quello provinciale/regionale. La pianificazione di protezione civile di ambito non è, quindi, sostitutiva di quella comunale, ma è parte integrante della pianificazione di livello provinciale o con essa coordinata in base a quanto stabilito dalle norme regionali.

La definizione degli ambiti territoriali e organizzativi ottimali L'ambito territoriale e organizzativo ottimale è un elemento innovativo, introdotto con il Codice, per il quale deve essere definita la geografia in termini di territori inclusi nell'ambito e, contestualmente, i criteri organizzativi dello stesso ossia l'individuazione degli enti responsabili per le attività di pianificazione e gestione delle emergenze. L'articolo 11, comma 1, lettera a) del Codice prevede che il piano regionale di protezione civile individui gli ambiti territoriali ottimali e connessi criteri organizzativi.

le Regioni, con il supporto del Dipartimento della protezione civile e in condivisione con le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, le Province, le Città metropolitane ed i Comuni, **definiscono i confini geografici degli ambiti.**

I criteri organizzativi dell'ambito e i relativi servizi, sia in ordinario che in emergenza, vengono adottati da ciascuna Regione anche attraverso conferenze di servizi o altre forme di concertazione previste **dalle Regioni, che coinvolgano i Comuni dell'ambito e le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo.**

Ogni **Regione**, nel contesto normativo e organizzativo del proprio sistema di protezione civile, individua, insieme ai Comuni interessati, le attività che gli ambiti possono svolgere **in ordinario ed in emergenza** e le relative modalità organizzative, valorizzando le gestioni associate in essere e promuovendone la diffusione, nel rispetto comunque delle seguenti indicazioni. **Nella pianificazione di ambito i Centri di Coordinamento di Ambito (CCA) sostituiscono i Centri Operativi Misti (COM) e altri centri di coordinamento sovracomunali previsti nelle pianificazioni di livello provinciale** e, in caso di eventi emergenziali tali da richiedere un coordinamento delle misure da porre in essere nei Comuni coinvolti, si attiva il CCA secondo quanto previsto dalla pianificazione. L'attività in emergenza del CCA, una volta attivato, è organizzata per funzioni di supporto e comprende: - il supporto ai comuni per gli interventi necessari alla gestione dell'emergenza; - la verifica delle risorse disponibili; - il supporto ai comuni nell'assistenza alla popolazione; - il raccordo tra i comuni per garantire la continuità amministrativa; - il supporto nell'attività di verifica dello scenario di danno; - il supporto nel garantire il necessario sistema di comunicazione in emergenza tra i Comuni e i centri operativi provinciali e regionale.


I contenuti del piano di protezione civile a livello regionale, provinciale/Città metropolitana, d'ambito e comunale

Per quanto riguarda, in particolare, l'attività di pianificazione di protezione civile dell'ambito, la responsabilità è affidata alla Regione, ove non diversamente previsto dalle norme regionali.


Il piano di ambito individua le risorse disponibili e ne garantisce l'ottimizzazione dell'impiego ai fini dell'efficace gestione delle emergenze, individuando altresì le modalità di supporto ai Comuni nella gestione delle stesse. In tal senso **il piano d'ambito è necessariamente parte integrante del piano di protezione civile provinciale**, che deve includere le pianificazioni di tutti gli ambiti di competenza e deve altresì garantire il coordinamento tra le misure previste dalle stesse, al fine di favorire il raccordo tra i diversi ambiti e assicurare l'uniformità della pianificazione a livello provinciale.

Ai fini di economicità e semplificazione dell'iter di pianificazione, nel caso in cui il soggetto definito per la pianificazione provinciale e di ambito sia il medesimo, il piano provinciale può assumere in sé anche i contenuti dei piani di ambito.

La struttura del piano di protezione ai diversi livelli territoriali deve includere: – **l'introduzione; – l'inquadramento del territorio; – gli scenari di pericolosità e di rischio individuati ai fini della pianificazione; – il modello d'intervento, contenente l'organizzazione della struttura di protezione civile, gli elementi strategici e le procedure operative.**



Livello territoriale d'ambito Il sistema di coordinamento d'ambito, fatto salvo il modello di coordinamento adottato da ciascuna Regione, definisce l'ubicazione e l'organizzazione delle risorse umane e strumentali del CCA attraverso l'organizzazione delle funzioni di supporto, con l'indicazione degli enti referenti e dei componenti. **Il CCA è attivato dal Prefetto**, che ne assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza, in raccordo con la struttura regionale e provinciale di protezione civile e in attuazione di quanto previsto nei piani di protezione civile provinciali e di ambito. Le eventuali attività previste per le fasi non emergenziali sono definite dalla Regione e attuate dalla Regione o dal soggetto dalla stessa delegato



Livello territoriale d'ambito La pianificazione di protezione civile d'ambito prevede l'indicazione delle aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse afferenti al livello d'ambito, dove trovano sistemazione idonea gli operatori e le risorse necessarie a garantire un razionale ed efficace intervento nelle aree interessate dall'emergenza. Tali aree devono essere facilmente raggiungibili mediante percorsi idonei e sicuri, anche con mezzi di grandi dimensioni, e devono essere dotate di servizi idrici, elettrici e fognari, e possibilmente prossime a strutture coperte che possano ospitare i soccorritori. In caso di emergenze che richiedano l'impiego di ingenti risorse, tali aree svolgono anche una funzione di sosta temporanea nelle more dell'individuazione delle zone di intervento assegnate. Ai fini dell'assistenza alla popolazione è strategico il censimento delle strutture ricettive in fase di pianificazione per l'utilizzo delle stesse in situazioni di emergenza, anche attraverso la stipula di convenzioni con i gestori di dette strutture.



LIVELLO COMUNALE




A livello comunale, si provvede alla predisposizione dei piani comunali di protezione civile sulla base degli indirizzi regionali di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 11 del Codice, ferme restando le disposizioni specifiche riferite a Roma capitale di cui al comma 7, articolo 12, del medesimo Codice.

I contenuti della pianificazione di protezione civile comunale devono essere commisurati all'effettiva capacità di pianificazione da parte dei Comuni di piccole dimensioni.

Alla definizione dei piani di protezione civile comunale, al loro aggiornamento ed alla relativa attuazione devono concorrere tutte le aree/settori dell'amministrazione (ad esempio: urbanistica, settori tecnici, viabilità) sotto il coordinamento del Servizio di protezione civile comunale ove esistente.

I Comuni provvedono ad aggiornare i piani comunali di protezione civile in ottemperanza alla presente direttiva ed agli indirizzi regionali, entro dodici mesi dall'emanazione di questi ultimi.



Nell'ipotesi di mancata attuazione da parte delle Regioni di quanto previsto alla lettera b), entro diciotto mesi dalla pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, i Comuni possono procedere alla pianificazione di protezione civile secondo gli indirizzi regionali vigenti, nonché gli indirizzi di cui alla presente direttiva, laddove compatibili.

Livello territoriale comunale A livello comunale, il piano di protezione civile prevede le modalità con cui il Comune riceve e prende visione: – dei bollettini/avvisi di criticità e di ogni altro documento previsto nell’ambito del sistema di allertamento regionale per gli eventi prevedibili in termini probabilistici, quali alluvioni, frane, eventi meteorologici avversi, eventi vulcanici, incendi boschivi, maremoto; – del flusso delle informazioni con gli organi di coordinamento, quali la Regione, la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo e la Provincia/Città metropolitana, nonché con le componenti e le strutture operative presenti sul territorio (quali il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le Forze armate, le Forze di polizia, il volontariato organizzato di protezione civile, l’Associazione della Croce rossa italiana, il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, le Aziende sanitarie e ospedaliere), e con i comuni afferenti al medesimo ambito per lo scambio di informazioni sulle situazioni critiche.

Livello territoriale comunale Per garantire il coordinamento delle attività di protezione civile in situazioni di emergenza prevista o in atto di particolare criticità, il Sindaco in quanto Autorità territoriale di protezione civile, dispone dell'intera struttura comunale e può chiedere l'intervento delle diverse strutture operative della protezione civile presenti sul proprio territorio nonché delle aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità. Nel piano di protezione civile viene individuata la sede e l'organizzazione della struttura di coordinamento, che costituiscono nel loro insieme il COC, strutturato in funzioni di supporto e attivato dal Sindaco con apposita ordinanza. Il Sindaco può attivare preventivamente il COC anche con una sola funzione quale Presidio operativo, per garantire il flusso delle comunicazioni con le sale operative regionale e provinciale. Come misura preventiva utile, in caso di inagibilità della sede del COC, o di difficoltà di accesso allo stesso a seguito dell'evento, è opportuno, ove possibile, prevedere nel piano una o più sedi alternative anche non permanenti. Il COC è strutturato in funzioni di supporto, che vengono pianificate in relazione alle capacità organizzative del Comune. Per ogni funzione è necessario definire gli obiettivi da perseguire e le relative attività da svolgere sia nel periodo ordinario sia durante un'emergenza. Per i comuni medio/grandi, con più di 100.000 abitanti, caratterizzati anche dalla presenza di circoscrizioni/municipalità, è utile prevedere l'individuazione di centri o presidi operativi, anche mobili, distribuiti sul territorio comunale, in collegamento con il COC, in modo da favorire le comunicazioni d'emergenza e operare come punti informativi per il cittadino.

Livello territoriale comunale Le aree di emergenza di livello comunale, sono opportunamente segnalate con una specifica cartellonistica da definirsi, ove non sia già stata realizzata, anche sulla base di Indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile, al fine di fornire idonea indicazione in caso di necessità e si suddividono in:

- **aree di attesa:** luoghi di primo ritrovo in sicurezza per la popolazione; possono essere piazze, parcheggi e spazi urbani all'aperto da utilizzare temporaneamente in caso di evento;
 - **aree e centri di assistenza:** le prime si riferiscono a aree campali che consentono in breve tempo di offrire i servizi di assistenza attraverso il montaggio e l'installazione di tende, cucine da campo, moduli bagno e docce con le necessarie forniture dei servizi essenziali; i secondi sono strutture coperte pubbliche e/o private (ad esempio scuole, padiglioni fieristici, palestre, strutture militari), rese ricettive temporaneamente per l'assistenza a seguito dell'evacuazione. Le aree e i centri di assistenza sono attrezzati, in emergenza, con i materiali provenienti dai poli logistici/magazzini del Comune e/o da quelli gestiti dalle Province/Città metropolitane, dalle Regioni o dell'ambito secondo l'organizzazione logistica del sistema di protezione civile locale e regionale. Anche a livello comunale, altre strutture in grado di garantire una rapida sistemazione sono quelle ricettive che è opportuno siano censite nel periodo ordinario. In fase di pianificazione è utile la stipula di convenzioni con i gestori di dette strutture, per un pronto utilizzo in caso di emergenza;

- **aree di ammassamento soccorritori e risorse:** luoghi di raccolta di operatori, mezzi e materiali necessari alle attività di soccorso nel territorio comunale. È opportuno, ove possibile, che tali aree siano prossime a strutture coperte, che possano ospitare i soccorritori e le attrezzature, e ad importanti snodi stradali. In caso di emergenze che richiedano l'impiego di ingenti risorse, tali aree svolgono una funzione di sosta temporanea nelle more dell'individuazione delle zone di intervento assegnate.
- **vie di allontanamento per il rischio maremoto:** le vie di allontanamento della popolazione dalla costa a rischio devono condurre alle aree di attesa in zona sicura, esterna alle zone di allertamento. Tali percorsi devono essere calibrati in base alla popolazione da allontanare e alla tempistica necessaria per raggiungere le aree di attesa sicure. Per garantire un allontanamento efficace e il più possibile ordinato si può valutare la possibilità di predisporre una segnaletica di emergenza per la popolazione;
- **- zone di atterraggio in emergenza - ZAE:** aree di atterraggio per gli elicotteri necessarie alle attività di soccorso, di evacuazione e logistiche. Sono preferibili eventuali piazzole censite da ENAC e per le quali è prevista la manutenzione ordinaria;

- **aree per insediamenti semipermanenti di dimensione comprensoriale:** per le esigenze alloggiative della popolazione colpita da gravi eventi sismici, laddove i singoli comuni non dispongano di sufficiente superficie da destinare alla specifica attività edilizia, sono individuate a livello comunale o intercomunale, con il supporto della Regione, le aree per la realizzazione delle strutture emergenziali. L'individuazione di tali aree tiene conto delle esigenze derivanti dagli scenari di riferimento e prevede un'analisi delle condizioni di sicurezza dei luoghi e di accessibilità anche per mezzi di grandi dimensioni. Sono da censire, in primis, le aree che non necessitino di interventi di urbanizzazione consistenti e quelle aree non urbanizzate ma che permettano, per morfologia ed ubicazione, rispetto alla rete infrastrutturale e dei servizi, l'ultimazione dell'attività edificatoria in tempi relativamente brevi con l'impiego di risorse straordinarie. Vista la dimensione dell'intervento all'interno di tali comparti edificatori si può prevedere la realizzazione anche di servizi ed opere di urbanizzazione secondaria, quali per esempio scuole e strutture sanitarie.
- **infrastrutture e servizi ambientali per la gestione dei rifiuti in emergenza:** oltre all'indicazione degli impianti di smaltimento che di recupero inerti e di stoccaggio, è necessario individuare le aree presso le quali sia possibile attrezzare siti di deposito temporaneo, cave inattive, impianti di trattamento chimico, fisico, biologico di veicoli a fine vita e depuratori. È opportuno indicare eventuali procedure per le soluzioni gestionali (raccolta, trasporto e destinazione finale) dei rifiuti prodotti in emergenza (ivi compresi i prodotti generati dall'attività vulcanica) o di eventuale inquinamento delle matrici ambientali, nonché convenzioni stipulate con i gestori individuati per la raccolta ed il trattamento dei rifiuti e delle acque.

Le telecomunicazioni

Per la gestione delle emergenze ai diversi livelli territoriali è necessario disporre di un sistema di telecomunicazioni che consenta i collegamenti tra le strutture di coordinamento e gli operatori sul territorio, nonché di poter comunicare con sistemi di telecomunicazione alternativi, in caso di interruzione delle ordinarie vie di comunicazioni (telefonia fissa, mobile e dati).

L'accessibilità

Il piano di protezione civile, per tutti i livelli territoriali, contiene una valutazione delle possibili perturbazioni sul sistema della mobilità causate da eventi che dovessero limitare la fruibilità della rete dei trasporti terrestri.

L'obiettivo primario è l'individuazione delle misure più efficaci per agevolare la movimentazione e l'accesso dei veicoli necessari per garantire il soccorso e l'assistenza alla popolazione, nonché le modalità più efficaci di allontanamento della popolazione esposta al rischio.

Il presidio territoriale

Il presidio territoriale consiste nell'attività di monitoraggio del territorio operata dalle strutture della protezione civile dei vari livelli territoriali attraverso l'osservazione, diretta e in tempo reale, dell'insorgenza di fenomeni precursori potenzialmente pericolosi per la pubblica e privata incolumità e dell'evoluzione dei fenomeni in atto.

L'attività di presidio territoriale, idrogeologico e idraulico, rientra tra quelle previste dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004, concernente gli *“Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile”*, che ha determinato la realizzazione del sistema nazionale di allertamento per il rischio idrogeologico e idraulico e dal decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, inerente l'attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi di alluvioni.

Il servizio sanitario e l'assistenza alle persone in condizioni di fragilità sociale, con disabilità e la tutela dei minori

Gli interventi a tutela della salute, nell'ambito degli eventi di cui all'articolo 7 del Codice sono assicurati dai servizi sanitari regionali con il concorso delle strutture operative nazionali e regionali di protezione civile.

Obiettivi e i contenuti della pianificazione di protezione Civile per assicurare la tutela della salute:

Il Referente sanitario regionale per le grandi emergenze (RSR) coordina la pianificazione di settore con il concorso delle aziende sanitarie e ospedaliere; inoltre è opportuno prevedere specifiche pianificazioni delle aziende stesse, integrate nella pianificazione di protezione civile ai vari livelli territoriali.

In caso di eventi travalicanti le risorse sanitarie della propria Regione, il RSR può chiedere, dandone informazione alla Direzione di protezione civile regionale, il concorso della Centrale Remota Operativa per il Soccorso Sanitario (CROSS), per la ricognizione, la mobilitazione e l'impiego di risorse per il soccorso sanitario urgente, rese disponibili dai Servizi Sanitari delle altre Regioni e Province autonome e dalle altre strutture operative.

Ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2016, recante *“Individuazione della Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti nonché dei Referenti Sanitari Regionali in caso di emergenza nazionale”*.

I contenuti essenziali **della pianificazione regionale** di protezione civile, inerenti agli aspetti sanitari sono:

- l'individuazione dei compiti delle strutture del Servizio sanitario regionale nelle attività di pianificazione e di gestione dell'emergenza, ivi compreso il coordinamento con gli enti locali ai fini delle relative pianificazioni di protezione civile;
- l'individuazione delle fonti dei dati correnti del Servizio sanitario regionale utilizzabili ai fini di protezione civile, per gli obiettivi di seguito riportati, e delle necessità di ricognizione di risorse, eventualmente con l'implementazione di raccolte dati specifiche;
 - le procedure per la partecipazione delle strutture del Servizio sanitario regionale nei centri di coordinamento;
 - le procedure per l'attivazione e l'impiego dei moduli sanitari e delle altre risorse del servizio sanitario regionale in relazione alle attività della protezione civile;
 - le procedure per la richiesta e l'impiego di risorse sanitarie extra-regionali e delle strutture operative nazionali;
 - le procedure per il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato che si occupano di soccorso sanitario;
 - le indicazioni di massima per l'individuazione della popolazione vulnerabile e la valutazione delle necessità assistenziali.

I principali obiettivi della pianificazione sanitaria a livello regionale sono i seguenti:

- **il soccorso sanitario urgente (intra ed extra-ospedaliero);**
- **il concorso alle attività di raccolta, trasporto, conservazione, identificazione e destinazione finale dei deceduti;**
- **l'identificazione delle categorie di popolazione vulnerabile sul territorio di competenza e delle specifiche necessità assistenziali in caso di emergenza;**
- **gli interventi a favore delle persone con specifiche necessità assistenziali;**
- **il coordinamento della raccolta e smaltimento degli animali morti, dei sottoprodotti di origine animale (Reg. 1069/2009/CE e successivi) e degli altri alimenti non edibili;**
- **la continuità dell'assistenza sanitaria di base e specialistica;**
- la continuità dell'assistenza farmaceutica e la gestione delle donazioni di farmaci e di dispositivi medici;
- **il concorso alla sicurezza alimentare e alla gestione delle donazioni di alimenti e mangimi;**
- **il concorso alle attività per assicurare l'accesso all'acqua potabile;**
- **gli interventi di sanità pubblica nelle aree di accoglienza, laddove se ne preveda l'allestimento;**
- **l'eventuale rafforzamento della sorveglianza epidemiologica e delle attività di monitoraggio, previa valutazione dei rischi;**
- **l'assistenza psicologica;**
- **l'assistenza sociale;**
- **l'igiene e continuità delle produzioni agro-alimentari;**
- **l'igiene e continuità delle attività zootecniche;**
- **la tutela della salute e del benessere degli animali domestici.**

Livello territoriale provinciale/Città metropolitana

Il concorso del Servizio sanitario regionale alle attività di pianificazione e alla gestione dell'emergenza a livello provinciale è assicurato dalla Regione. La Regione definisce obiettivi e articolazione dell'organizzazione sanitaria nell'ambito dei centri di coordinamento, e indica alle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo i rappresentanti del servizio sanitario regionale nei CCS. I contenuti minimi della pianificazione sanitaria *a livello provinciale sono:*

- le modalità di coordinamento tra la struttura provinciale e l'Azienda/e sanitaria/e competenti per territorio;
- il supporto all'attività comunale di assistenza alle persone con fragilità sociale, disabilità e alla tutela dei minori in raccordo con il referente sanitario regionale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016.

Livello territoriale comunale

I contenuti della pianificazione sanitaria a livello comunale sono:

- le modalità di coordinamento in emergenza tra la struttura comunale di protezione civile e l'azienda sanitaria competente per territorio;
- l'organizzazione degli interventi di assistenza sociale nell'ambito del piano comunale di protezione civile;

I principali obiettivi da perseguire congiuntamente al Servizio sanitario territoriale competente sono:

- l'individuazione delle aree dove allestire strutture sanitarie campali sulla base delle indicazioni fornite dal competente Servizio sanitario territoriale;
- il coordinamento delle attività di assistenza sociale;
- il concorso alle attività di gestione dei deceduti;
- la gestione delle aree cimiteriali;
- l'identificazione delle risorse disponibili sul territorio di competenza (ad esempio: alloggi, mezzi di trasporto speciali, personale specializzato) per le necessità della popolazione vulnerabile;
- l'attività di tutela degli animali domestici.

Livello territoriale comunale

Assistenza alla popolazione con fragilità sociale, con disabilità e la tutela dei minori

La pianificazione comunale di protezione civile comprende le attività di assistenza alla popolazione con fragilità sociale, disabilità e la tutela dei minori che sono da definire, in maniera coordinata con i servizi sociali comunali, i Servizi sanitari territoriali e le associazioni di categoria delle persone con disabilità, con il supporto della Regione, in raccordo con la pianificazione sanitaria di livello regionale.

Per le suddette finalità il Servizio Sanitario Regionale e le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo per le vulnerabilità specifiche quali ad esempio: migranti, persone presso case rifugio, minori non accompagnati – trasmettono ai Comuni i dati della popolazione vulnerabile nel rispetto della normativa sulla privacy.

Gli obiettivi principali della pianificazione per la popolazione con fragilità sociale, disabilità e la tutela dei minori sono i seguenti:

- l'identificazione delle categorie di popolazione vulnerabile sul territorio di competenza e delle specifiche necessità assistenziali in caso di emergenza;
- l'identificazione delle risorse disponibili sul territorio di competenza per assicurare le necessità alla popolazione vulnerabile (ad esempio: alloggi, mezzi di trasporto speciali, personale specializzato).

Le strutture operative

Per tutti i livelli di pianificazione, l'Ente che provvede alla predisposizione del piano di protezione civile richiede alle Regioni, alle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, alle Province/ Città Metropolitane, ai Comuni e a tutti gli altri enti del Servizio nazionale della protezione civile la consistenza, la dislocazione e l'organizzazione delle rispettive strutture operative (statali, regionali, e locali).

L'attivazione delle strutture operative regionali e statali può essere disposta, rispettivamente, dalle Regioni o dalle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, salvo diverse intese tra le parti.

In particolare, la pianificazione di livello comunale può prevedere che le strutture operative regionali e statali distribuite sul territorio, in fase di emergenza, possano essere attivate direttamente a livello locale sulla base di specifici protocolli di collaborazione tra le parti.

Il volontariato

Secondo quanto previsto dal Codice e dalla normativa regionale, per garantire l'efficace coordinamento delle organizzazioni di volontariato organizzato di protezione civile presenti sul territorio sia per le attività di prevenzione sia in emergenza, è necessario definire la procedura per la formale attivazione e impiego a cura degli Enti territoriali competenti, con riferimento a quanto previsto per gli eventi ed interventi di rilievo locale.

Le organizzazioni di volontariato impiegate devono, altresì, essere preventivamente formate per la specifica tipologia d'intervento e l'uso delle attrezzature in dotazione


L'organizzazione del soccorso

La pianificazione di protezione civile prevede l'adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare le prime misure di soccorso alla popolazione, in raccordo con le strutture preposte al soccorso tecnico urgente e al soccorso sanitario.

Per garantire le condizioni ottimali di operatività delle attività di soccorso è necessario che le pianificazioni di protezione civile, ai diversi livelli territoriali, tengano conto di alcuni elementi strategici ed in particolare:

- l'individuazione dei centri operativi di coordinamento con la definizione delle capacità operative per i diversi scenari d'intervento;
- le modalità di attivazione della Colonna mobile regionale di protezione civile;
- le modalità di attivazione delle risorse logistiche e del volontariato;
- l'indicazione di specifici protocolli di intesa e/o convenzioni con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, enti pubblici e privati in essere, per l'ottimizzazione degli interventi in emergenza.
- Le Regioni – secondo il proprio modello organizzativo – e i Comuni pianificano un sistema di raccordo e di interazione tra l'organizzazione di propria competenza e quella del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il quale assume, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, del Codice, la direzione e la responsabilità del coordinamento operativo del soccorso tecnico indifferibile e urgente e di ricerca e salvataggio, in raccordo con le altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile coinvolte.

L'eventuale supporto del volontariato organizzato di protezione civile alla realizzazione degli interventi di soccorso tecnico indifferibili e urgenti, la cui **direzione e responsabilità è in capo al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, deve essere richiesto dal Prefetto alla Regione** territorialmente competente per le organizzazioni iscritte al proprio elenco territoriale e al Dipartimento della protezione civile per le organizzazioni iscritte nell'elenco centrale.



La logistica

Nella pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali è fondamentale l'individuazione e la definizione della gestione dei poli logistici/magazzini per i beni di pronto impiego, necessari all'assistenza alla popolazione con le modalità di attivazione per la distribuzione degli stessi verso le aree di emergenza.

Livello regionale, provinciale/Città metropolitana/Area vasta, d'ambito e comunale

La pianificazione di protezione civile prevede:

- **l'individuazione dei poli logistici, anche mediante rappresentazione cartografica, presenti sul territorio;**
- **l'organizzazione e le procedure di attivazione, secondo quanto stabilito dal modello** organizzativo regionale, della Colonna mobile regionale di protezione civile, dei poli logistici/magazzini, nonché il censimento delle risorse e dei mezzi disponibili;
- **l'indicazione di specifici protocolli di intesa e/o convenzioni con enti pubblici e contratti in essere**, per l'ottimizzazione degli interventi in emergenza.

Il funzionamento delle reti dei servizi essenziali

Al fine di ottimizzare la verifica e il ripristino della funzionalità delle reti dei servizi essenziali, nella pianificazione è prevista, presso i centri operativi di coordinamento di livello regionale e provinciale, la presenza dei referenti dei gestori delle reti (idrica, elettrica, gas e della telefonia).

A livello comunale, è opportuno avere almeno un collegamento con un rappresentante di riferimento dei suddetti gestori.

Le attività vanno coordinate alla presenza o in collegamento anche con i gestori delle strade, al fine di garantire o facilitare l'accessibilità ai siti per i ripristini delle reti dei servizi essenziali.

Da tali attività emergono informazioni da condividere ai diversi livelli territoriali circa i disservizi, le misure previste per la mitigazione dei disagi e i tempi necessari per il ripristino.

La tutela ambientale

Particolare attenzione va rivolta a tutte le matrici ambientali che possono venire interessate dagli eventi emergenziali e alterate, inquinate o distrutte, anche per effetto di rischi indotti nel medio lungo termine. Spesso, in tempi rapidi, sebbene generalmente successivi alla fase di soccorso e assistenza alla popolazione, emerge l'urgenza di rimuovere e trattare i rifiuti prodotti dall'evento quali: macerie, rifiuti ingombranti, veicoli fuori uso, materiali alluvionali, cenere vulcanica, idrocarburi spiaggiati. È necessario quindi che, in via ordinaria, siano preventivamente pianificate dai Comuni, con il supporto delle Regioni, le attività deputate alla gestione dei rifiuti in emergenza, individuando attori istituzionali e privati, luoghi idonei e procedure che permettano di intervenire speditamente .

Il censimento dei danni

Livello territoriale regionale, provinciale/Città metropolitana

Le pianificazioni sia a livello regionale che locale prevedono procedure e strumenti per la verifica e la ricognizione speditiva dei danni e dei fabbisogni per interventi e misure urgenti, anche mediante sopralluoghi .

Livello territoriale comunale

Per quanto concerne l'organizzazione delle attività di valutazione del danno post-sisma a livello comunale, i piani riportano specifiche procedure, finalizzate a organizzare i sopralluoghi delle squadre di tecnici inviate dalle strutture di coordinamento per le verifiche dei danni di aggregati ed unità strutturali, per la definizione delle priorità di sopralluogo e per l'accesso alle abitazioni, previa raccolta delle istanze dei cittadini e successiva comunicazione ai medesimi degli esiti dei sopralluoghi e dell'adozione di eventuali ordinanze sindacali di sgombero.

Censimento dei danni al patrimonio culturale

Per la valutazione in emergenza dei danni del patrimonio culturale in emergenza il Ministero della Cultura (MiC) opera per il tramite della attivazione della Unità di crisi per il coordinamento nazionale (UCCN) conformemente alla direttiva ministeriale del 23 aprile 2015 *“Procedure per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali”*.

In aggiunta, la pianificazione regionale prevede le modalità di raccordo, all'interno della organizzazione dei centri operativi di coordinamento per la gestione emergenziale ai diversi livelli, tra le rappresentanze delle UCCR del MiC e le altre strutture operative, per l'ottimale coordinamento tra i molteplici soggetti coinvolti nelle attività emergenziali.

La condizione limite per l'emergenza (CLE)

Il piano di protezione civile comunale tiene conto della definizione della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) per l'insediamento urbano, laddove elaborata, come indicato dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4007 del 29 febbraio 2012.

La definizione della CLE è utile anche alla verifica delle scelte contenute nel piano di protezione civile e comporta l'individuazione degli edifici e delle aree che garantiscono le funzioni strategiche per l'emergenza, l'individuazione delle infrastrutture di accessibilità e di connessione, con il contesto territoriale, degli edifici e delle aree di emergenza e gli eventuali elementi critici, l'individuazione degli aggregati strutturali e delle singole unità strutturali che possono interferire con le infrastrutture di accessibilità e di connessione con il suddetto contesto territoriale.


La continuità amministrativa

Livello regionale e comunale

Ai sensi delle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 12 del Codice, i comuni definiscono nell'ambito della propria pianificazione le procedure volte a garantire la continuità dei servizi amministrativi ritenuti essenziali e disciplinano le modalità d'impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri Comuni, a supporto delle Amministrazioni locali colpite.

Per garantire la continuità amministrativa sono individuati quali possibili strumenti di azione:

- la stipula, sentite le Regioni interessate, di accordi di gemellaggio tra Comuni, possibilmente distanti geograficamente e demograficamente omogenei;
- il ricorso della colonna mobile degli enti locali, coordinata da ANCI, interdisciplinare, preparata e formata per l'occorrenza, e equipaggiata in termini di risorse umane e strumentali per garantire in tempi rapidi la continuità amministrativa, attivata dal Dipartimento della protezione civile sentita la Regione colpita.

The logo of the Province of Alessandria Civil Protection is a circular emblem. It features a central blue triangle pointing upwards, set against a light orange background. The triangle is surrounded by a blue border containing the text "PROTEZIONE CIVILE" at the top and "PROVINCIA ALESSANDRIA" at the bottom. A small coat of arms is visible at the bottom center of the circle.

Le procedure operative

Le procedure operative consistono nella determinazione delle azioni che i soggetti partecipanti alla gestione dell'emergenza ai diversi livelli territoriali di coordinamento devono porre in essere per fronteggiarla.

In particolare, a livello comunale le azioni sono commisurate all'effettiva capacità operativa soprattutto per i Comuni di piccole dimensioni, in aderenza a quanto stabilito dal modello organizzativo e normativo regionale.

Le pianificazioni specifiche di protezione civile

L'art. 16 del Codice definisce le tipologie di rischi per le quali si esplica l'azione del Servizio nazionale della protezione civile: rischi idraulico e idrogeologico, fenomeni meteorologici avversi, dighe*, valanghe**, sismico, vulcanico, maremoto e incendi boschivi e di interfaccia.

*Ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, recante gli *“Indirizzi operativi inerenti l'attività di protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe”*.

**Ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 12 agosto 2019, recante gli *“Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale e per la pianificazione di protezione civile territoriale nell'ambito del rischio valanghe”*. Ferme restando le competenze dei soggetti ordinariamente individuati ai sensi della vigente normativa di settore, i rischi quali chimico, nucleare, radiologico, tecnologico, industriale, da trasporti, ambientale, igienico – sanitario e da rientro incontrollato di oggetti e detriti

Spaziali sono di competenza dei soggetti ordinariamente disciplinato per legge; la parte di pianificazione territoriale di protezione compete per gli aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione.

Per quanto concerne l'inquinamento costiero da idrocarburi, o da altre sostanze nocive, si fa riferimento a quanto stabilito nel Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 novembre

2010 *“Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze nocive causati da incidenti marini”*.

L'approvazione, l'aggiornamento, la revisione, il monitoraggio e la valutazione dei piani di protezione civile

Le Regioni, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e della presente direttiva, provvedono a formulare specifiche linee di indirizzo per la redazione, l'approvazione, il monitoraggio, l'aggiornamento e la valutazione dei piani di protezione civile, fornendo, ove disponibili, supporti informativi sul contesto territoriale di riferimento.

L'approvazione

Il piano di protezione civile è approvato dall'organo competente con un provvedimento specifico a seconda del livello territoriale.

A livello comunale, come previsto dall'articolo 12, comma 4, del Codice, il piano è approvato con deliberazione consiliare nella quale vengono definite le modalità di revisione periodica e di aggiornamento dello stesso. Gli aggiornamenti del piano che non comportano modifiche sostanziali

di carattere operativo possono essere demandati a provvedimenti del Sindaco, della Giunta o della competente struttura amministrativa.

A livello provinciale/Città metropolitana e di ambito il piano, previa condivisione con le Prefetture – Uffici Territoriali di Governo ed i Comuni interessati, è approvato dalla Regione o dall'Ente da essa delegato.

Le Regioni, con proprio provvedimento, definiscono le modalità di concertazione e raccordo finalizzate all'approvazione.

I piani di protezione civile regionali sono approvati dalle Regioni secondo quanto disciplinato dalle leggi regionali.

L'aggiornamento e la revisione

Considerata la natura dinamica del piano di protezione civile, al fine di garantire l'efficacia e l'operatività delle misure in esso previste, l'ente competente procede ad un aggiornamento ed una revisione periodica, che tenga conto degli esiti delle esercitazioni:

- **aggiornamento costante per i dati di rapida evoluzione quali, ad esempio, la rubrica, i responsabili dell'amministrazione, le risorse disponibili, i ruoli);**

- **revisione periodica con cadenza massima triennale per la variazione degli aspetti più rilevanti** del piano quali, ad esempio, gli scenari di rischio, il modello di intervento, l'assetto politico e amministrativo, l'organizzazione della struttura di protezione civile, le modalità di partecipazione della popolazione allo sviluppo del piano e di informazione della stessa sui rischi.

Il monitoraggio

Le Regioni, nel rispetto della loro autonomia organizzativa, provvedono, almeno una volta all'anno, a monitorare lo stato dell'arte della pianificazione di protezione civile a livello locale.

Le informazioni del suddetto monitoraggio dei piani sono rese disponibili dalle Regioni al Dipartimento della protezione civile, nelle more della realizzazione del sistema informativo federato di gestione e consultazione, cosiddetto "*Catalogo Nazionale dei Piani di protezione civile*", finalizzato ad *ottenere un quadro complessivo dello stato di aggiornamento della pianificazione a livello nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi livelli territoriali.*

La valutazione

La valutazione dell'operatività del piano, ai diversi livelli territoriali, è opportuno che sia effettuata con strumenti oggettivi e replicabili. Una verifica preliminare di congruità e adeguatezza del piano può essere realizzata mediante l'applicazione di un metodo di "*autovalutazione*" da parte dell'Ente responsabile, secondo quanto stabilito dagli indirizzi regionali che siano coerenti con la struttura ed i contenuti dei piani di protezione civile

Le Regioni possono effettuare un'ulteriore verifica di rispondenza agli indirizzi regionali sulla pianificazione di protezione civile, da svolgersi secondo metodologie che vengono definite dalle Regioni medesime.

Il coordinamento della pianificazione e programmazione territoriale con i piani di protezione civile

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 18 del Codice, i piani ed i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio e la pianificazione urbanistica e territoriale devono essere coordinati con i piani di protezione civile, al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenuti.

Il suddetto coordinamento con la pianificazione urbanistica e territoriale si realizza con riguardo ai quadri conoscitivi, agli apparati analitici e le previsioni urbanistiche, tenendo conto in particolare degli aspetti connessi ai rischi e ai cambiamenti climatici. La pianificazione di protezione civile, essendo uno strumento di pianificazione obbligatorio, capace di dare una rappresentazione multirischio del territorio di competenza di un Ente, comunale o di altro livello, può essere considerata la sede dell'analisi degli impatti potenziali e, in virtù di questo, supporta la pianificazione urbanistica e territoriale con gli scenari di rischio contenuti.

L'informazione alla popolazione


Livello territoriale regionale, provinciale/Città metropolitana/Area vasta e d'ambito

La pianificazione di protezione civile a livello regionale, provinciale/città metropolitana definisce le modalità di supporto ai Comuni per la preparazione dell'attività di informazione alla popolazione sui rischi prevalenti sul territorio ed i comportamenti da seguire prima, durante e dopo il verificarsi di eventi calamitosi.

Livello territoriale comunale


Il Sindaco è responsabile, ai sensi dell'art.12 comma 5 lettera b) del Codice, *“dello svolgimento, a cura del Comune, dell'attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo”*.

La pianificazione di protezione civile comunale, risulta efficace solo se è conosciuta dalla popolazione e, pertanto, deve essere abbinata a una specifica attività di informazione alla popolazione, attraverso modalità dedicate al periodo ordinario e altre alle emergenze.

The logo is a circular emblem with a blue outer ring containing the text 'PROTEZIONE CIVILE' at the top and 'PROVINCIA ALESSANDRIA' at the bottom. Inside the ring is a large triangle with a blue top vertex and a red base. The text 'PROTEZIONE CIVILE' is written in yellow, and 'PROVINCIA ALESSANDRIA' is written in blue. A small coat of arms is visible at the bottom center of the circle.

Nel periodo ordinario le informazioni principali da comunicare alla cittadinanza, in modo chiaro e dettagliato, laddove possibile anche attraverso mappe interattive riguardano:

- i rischi presenti sul territorio;
- i comportamenti da seguire prima, durante e dopo un evento;
- i punti di informazione;
- i numeri utili;
- le aree di attesa ed i centri di assistenza;
- le modalità di allertamento, di allarme e di allontanamento preventivo;
- le vie di fuga e le indicazioni sulla viabilità alternativa in caso emergenza.



Per favorire la comprensione del piano di protezione civile comunale da parte della popolazione è fondamentale prevedere sulla *home-page del sito web istituzionale* una sezione dedicata che abbia la maggiore evidenza possibile, con il *link alle informazioni e ai documenti del piano di protezione civile*.

Come trovare su Regione Piemonte i piani comunali

1. [Aree tematiche](#)
2. [Protezione Civile, Difesa suolo ed Opere Pubbliche](#)
3. [Protezione civile](#)
4. [Programmazione e pianificazione](#)

Schema del sistema di coordinamento e flusso delle comunicazioni ai diversi livelli territoriali in emergenza




Tabella dei contenuti della pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali

Nella tabella, le voci che si ripetono devono tenere in considerazione la complessità e l'approfondimento al singolo livello conoscitivo ai fini pianificatori, a prescindere dal fatto che la voce abbia la medesima dizione.

		Livello regionale	Livello provinciale/Città metropolitana/Area vasta	Ambito territoriale	Livello comunale
2.1. Introduzione	Sintesi dei contenuti	<ul style="list-style-type: none"> - Data di approvazione/aggiornamento. - Provvedimento di approvazione/aggiornamento. - Sintesi dei contenuti del piano. 	<ul style="list-style-type: none"> - Data di approvazione/aggiornamento. - Provvedimento di approvazione/aggiornamento. - Sintesi dei contenuti del piano. 	<ul style="list-style-type: none"> - Data di approvazione/aggiornamento. - Provvedimento di approvazione/aggiornamento. - Sintesi dei contenuti del piano. 	<ul style="list-style-type: none"> - Data di approvazione/aggiornamento. - Provvedimento di approvazione/aggiornamento. - Sintesi dei contenuti del piano.
2.2. L'Inquadramento del territorio	Inquadramento amministrativo e demografico	<ul style="list-style-type: none"> - Elementi amministrativi caratterizzanti il territorio. - Estensione. - N. abitanti. 	<ul style="list-style-type: none"> - Elementi amministrativi caratterizzanti il territorio. - Estensione. - N. abitanti. 	<ul style="list-style-type: none"> - Elementi amministrativi caratterizzanti il territorio. - Estensione. - Comuni afferenti. - N. abitanti. 	<ul style="list-style-type: none"> - Elementi amministrativi caratterizzanti il territorio. - N° abitanti, suddivisi anche nelle frazioni nonché la variazione stagionale.
	Inquadramento orografico, meteo-climatico	Inquadramento orografico, meteo-climatico, zone di allerta.	Inquadramento orografico, meteo-climatico, zone di allerta.	Solo se il piano non è parte del piano provinciale o regionale.	Inquadramento orografico, meteo-climatico, zona/e di allerta.
	Inquadramento idrografico	<ul style="list-style-type: none"> - Il reticolo e il Distretto idrografico e l'Unità di gestione. - Le dighe e le opere idrauliche di particolare interesse. 	<ul style="list-style-type: none"> - Il reticolo e il Distretto idrografico e l'Unità di gestione. - Le dighe e le opere idrauliche di particolare interesse. 	Solo se il piano non è parte del piano provinciale o regionale.	<ul style="list-style-type: none"> - Il reticolo e il Distretto idrografico e l'Unità di gestione. - Le dighe e le opere idrauliche di particolare interesse.
	Edifici e opere infrastrutturali di valenza strategica	Ubicazione degli edifici e delle opere infrastrutturali di cui la decreto del Capo DPC del 21 ottobre 2003.	Ubicazione degli edifici e delle opere infrastrutturali di cui la decreto del Capo DPC del 21 ottobre 2003.	Solo se il piano non è parte del piano provinciale o regionale.	Ubicazione degli edifici e delle opere infrastrutturali di cui la decreto del Capo DPC del 21 ottobre 2003.
	Reti delle infrastrutture e dei servizi essenziali	Descrizione delle reti delle infrastrutture e dei servizi essenziali.	Descrizione delle reti delle infrastrutture e dei servizi essenziali.	Solo se il piano non è parte del piano provinciale o regionale	Descrizione delle reti delle infrastrutture e dei servizi essenziali.
	Le attività produttive principali, inclusi gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante	Ubicazione degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante e di altre attività produttive principali.	Ubicazione degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante e di altre attività produttive principali	Solo se il piano non è parte del piano provinciale o regionale	Ubicazione degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante e di altre attività produttive principali
	Pianificazioni territoriali	Indicazione delle pianificazioni territoriali vigenti.	Indicazione delle pianificazioni territoriali vigenti.	Solo se il piano non è parte del piano provinciale o regionale.	Indicazione delle pianificazioni territoriali vigenti.
2.3. L'individuazione dei rischi e definizione dei relativi scenari (per ogni tipologia di rischio)	Tipologia di rischio	Elenco dei rischi identificati nella Regione.	Elenco dei rischi identificati nella provincia/Città metropolitana/Area vasta.	Elenco dei rischi identificati nell'Ambito territoriale.	Elenco dei rischi identificati nel Comune.
	Aree a pericolosità	Delimitazione delle aree, terrestri e costiere, a pericolosità.	Delimitazione delle aree, terrestri e costiere, a pericolosità.	Delimitazione delle aree, terrestri e costiere, a pericolosità.	Delimitazione delle aree, terrestri e costiere, a pericolosità anche sulla base dei dati regionali.
	Punti e zone critiche (rischio idrogeologico e idraulico)	Ubicazione dei punti/zone critici, a seguito dell'evento.	Ubicazione dei punti/zone critici, a seguito dell'evento.	Secondo indicazioni regionali.	Ubicazione dei punti/zone critici, a seguito dell'evento.



		Livello regionale	Livello provinciale/Città metropolitana/Area vasta	Ambito territoriale	Livello comunale
	Microzonazione sismica				Carta microzonazione sismica (ove disponibile).
	Insedimenti abitativi				Delimitazione degli insediamenti abitativi a rischio.
	Popolazione (residente e fluttuante) anche in condizioni di fragilità sociale e disabilità	Censimento della popolazione (residente e stima popolazione fluttuante) a rischio; stima del numero delle persone in condizioni di fragilità sociale e disabilità.	Censimento della popolazione (residente e stima popolazione fluttuante) a rischio; stima del numero delle persone in condizioni di fragilità sociale e disabilità.	Solo se il piano non è parte del piano provinciale o regionale.	Censimento della popolazione (residente e stima popolazione fluttuante) a rischio; stima del numero delle persone in condizioni di fragilità sociale e disabilità secondo i dati trasmessi dal Servizio sanitario regionale.
	Strutture strategiche	Ubicazione delle strutture ospedaliere e sanitarie, le sedi delle Regioni, delle Prefetture, delle Province, dei Municipi e le caserme.	Ubicazione delle strutture ospedaliere e sanitarie, delle strutture ospedaliere e sanitarie, le sedi delle Regioni, delle Prefetture, delle Province, dei Municipi e le caserme.	Solo se il piano non è parte del piano provinciale o regionale.	Ubicazione delle strutture ospedaliere e sanitarie, delle strutture ospedaliere e sanitarie, le sedi delle Regioni, delle Prefetture, delle Province, dei Municipi e le caserme.
	Strutture rilevanti	Ubicazione degli edifici pubblici e le strutture rilevanti quali asili nido e scuole, pubbliche e private, di ogni ordine e grado, gli edifici di culto, gli impianti sportivi e le carceri.	Ubicazione degli edifici pubblici e le strutture rilevanti quali asili nido e scuole, pubbliche e private, di ogni ordine e grado, gli edifici di culto, gli impianti sportivi e le carceri.	Solo se il piano non è parte del piano provinciale o regionale.	Ubicazione degli edifici pubblici e le strutture rilevanti quali asili nido e scuole, pubbliche e private, di ogni ordine e grado, gli edifici di culto, gli impianti sportivi e le carceri.
	Patrimonio culturale	Ubicazione dei poli museali, luoghi della cultura quali musei, archivi e biblioteche.	Ubicazione dei poli museali, luoghi della cultura quali musei, archivi e biblioteche.	Solo se il piano non è parte del piano provinciale o regionale.	Ubicazione dei poli museali, luoghi della cultura quali musei, archivi e biblioteche.
	Strutture produttive, commerciali, agricole e zootecniche, canili e gattili	Ubicazione delle attività produttive, commerciali, agricole e zootecniche a rischio identificate nella Regione.	Ubicazione delle attività produttive, commerciali, agricole e zootecniche a rischio identificati nella provincia/Città metropolitana/Area vasta.	Solo se il piano non è parte del piano provinciale o regionale.	Ubicazione delle attività produttive, commerciali (con particolare riferimento ai centri commerciali), agricole e zootecniche a rischio in determinate porzioni di territorio comunale, inclusi canili e gattili.
	Stabilimenti a rischio di incidente rilevante	Ubicazione degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante.	Ubicazione degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante.		Ubicazione degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante.
	Dighe ed opere idrauliche di particolare interesse	Ubicazione delle dighe, delle opere idrauliche di particolare interesse e scenari di riferimento.			Ubicazione delle dighe, delle opere idrauliche di particolare interesse e scenari di riferimento.
	Infrastrutture di mobilità e dei servizi essenziali	Identificazione delle infrastrutture di mobilità e dei servizi essenziali (reti elettriche, idriche, telefonia, porti, aeroporti, viabilità).	Identificazione delle infrastrutture di mobilità e dei servizi essenziali (reti elettriche, idriche, telefonia, porti, aeroporti, viabilità).	Solo se il piano non è parte del piano provinciale o regionale.	Identificazione delle infrastrutture di mobilità e dei servizi essenziali (reti elettriche, idriche, telefonia, porti, aeroporti, viabilità).



		Livello regionale	Livello provinciale/Città metropolitana/Area vasta	Ambito territoriale	Livello comunale	
	Centri ed aggregati storici				Delimitazione dei centri ed aggregati storici.	
	Aree verdi, boschive e protette	Delimitazione delle aree verdi, boschive e protette.			Delimitazione delle aree verdi, boschive e protette anche sulla base dei dati e delle informazioni rese disponibili dalla Regione.	
	Scenario di rischio	Delimitazione aree a rischio.	Delimitazione aree a rischio.	Delimitazione aree a rischio.	Delimitazione aree a rischio.	
2.4. Il modello di intervento	2.4.1. L'organizzazione della Struttura di protezione civile	Organizzazione e funzionamento della struttura di protezione civile.	Organizzazione e funzionamento della struttura di protezione civile,		Organizzazione e funzionamento della struttura di protezione civile.	
	2.4.2. Gli elementi strategici	<i>a. Il Sistema di allertamento</i>	Procedura di funzionamento del CFR e raccordo con SOR Definizione delle attività di sorveglianza e dei dispositivi di monitoraggio strumentale e di allarme. Modalità di trasmissione dei bollettini/avvisi .	Definizione delle modalità di acquisizione bollettini/avvisi definizione delle modalità di trasmissione ai Comuni (ove previsto dalle indicazioni regionali).	Secondo indicazioni regionali.	Definizione delle modalità di acquisizione bollettini/avvisi Definizione del flusso delle informazioni con gli organi di coordinamento.
		<i>b. I Centri operativi di coordinamento e le sale operative</i>	Ubicazione ed organizzazione del proprio centro operativo di coordinamento. Individuazione dei referenti e dei componenti delle funzioni di supporto individuazione delle sedi per la realizzazione della DICOMAC, in raccordo con DPC.	Ubicazione e organizzazione del proprio centro operativo di coordinamento. Individuazione dei referenti e dei componenti delle funzioni di supporto.	Ubicazione ed organizzazione del CCA, individuazione dei referenti e dei componenti delle funzioni di supporto.	Ubicazione ed organizzazione del proprio centro operativo di coordinamento (COC). Indicazione delle funzioni di supporto e dei referenti. Indicazione per i Comuni medio/grandi, con più di 100.000 abitanti, di centri o presidi operativi anche mobili.



	Livello regionale	Livello provinciale/Città metropolitana/Area vasta	Ambito territoriale	Livello comunale
<i>c. Le aree e le strutture di emergenza</i>	Individuazione delle aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse. Censimento delle strutture ricettive per l'assistenza della popolazione.	Individuazione delle aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse. Censimento delle strutture ricettive per l'assistenza della popolazione.	Individuazione delle aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse. Censimento delle strutture ricettive per l'assistenza della popolazione.	Individuazione: - <i>aree di attesa</i> per la popolazione; - <i>aree di assistenza</i> della popolazione per attendamenti campali; - <i>centri di assistenza</i> della popolazione per l'alloggio della popolazione in strutture ricettive; - <i>aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse</i> ; - <i>vie di allontanamento</i> per il rischio maremoto; - <i>zone di atterraggio in emergenza (ZAE)</i> - <i>aree per gli insediamenti provvisori semipermanenti</i> - <i>infrastrutture e servizi ambientali per la gestione dei rifiuti in emergenza.</i>
<i>d. Le telecomunicazioni</i>	Indicazione dei sistemi di telecomunicazione adottato in ordinario e in emergenza e del flusso delle comunicazioni alternative.	Indicazione dei sistemi di telecomunicazione adottato in ordinario e in emergenza e del flusso delle comunicazioni alternative.	Indicazione dei sistemi di telecomunicazione adottato in ordinario e in emergenza e del flusso delle comunicazioni alternative.	Indicazione dei sistemi di telecomunicazione adottato in ordinario e in emergenza e del flusso delle comunicazioni alternative.
<i>e. L'accessibilità</i>	Definizione delle modalità di accesso stradale, delle misure di regolazione del traffico, delle azioni di ripristino delle interruzioni della rete stradale strategica. Descrizione dell'accessibilità ferroviaria, aerea e marittima.	Definizione delle modalità di accesso stradale, delle misure di regolazione del traffico, delle azioni di ripristino delle interruzioni della rete stradale strategica. Descrizione dell'accessibilità ferroviaria, aerea e marittima.	Definizione delle modalità di accesso stradale, delle misure di regolazione del traffico, delle azioni di ripristino delle interruzioni della rete stradale strategica. Descrizione dell'accessibilità ferroviaria, aerea e marittima.	Definizione delle modalità di accesso stradale, delle misure di regolazione del traffico, delle azioni di ripristino delle interruzioni della rete stradale strategica. Descrizione dell'accessibilità ferroviaria, aerea e marittima.
<i>f. Il presidio territoriale</i>	Definizione della composizione e dell'attività del presidio territoriale, Individuazione dei punti critici, zone critiche circoscritte e punti di osservazione.	Definizione della composizione e dell'attività del presidio territoriale. Individuazione dei punti critici, zone critiche circoscritte e punti di osservazione.	Definizione della composizione e dell'attività del presidio territoriale a supporto dei Comuni. Individuazione dei punti critici, zone critiche circoscritte e punti di osservazione.	Definizione della composizione e dell'attività del presidio territoriale. Individuazione dei punti critici, zone critiche circoscritte e dei punti di osservazione.



	Livello regionale	Livello provinciale/Città metropolitana/Area vasta	Ambito territoriale	Livello comunale
<i>g. Il servizio sanitario e l'assistenza alle persone in condizioni di fragilità sociale, con disabilità e la tutela dei minori</i>	procedure sanitarie regionali	Individuazione del rappresentante del Servizio sanitario regionale nel CCS. Modalità di coordinamento tra la struttura provinciale e l'azienda/e sanitaria/e competenti per territorio. Supporto all'attività comunale di assistenza alle persone con fragilità sociale, disabilità e la tutela dei minori.		Modalità di coordinamento in emergenza tra la struttura comunale di protezione civile e l'azienda sanitaria competente per territorio. Organizzazione degli interventi di assistenza sociale. Attività per l'assistenza alla popolazione con fragilità sociale, disabilità e la tutela dei minori.
<i>h. Le strutture operative</i>	Censimento della consistenza, dislocazione e descrizione dell'organizzazione delle strutture operative.	Censimento della consistenza, dislocazione e descrizione dell'organizzazione delle strutture operative.	Solo se il piano non è parte del piano provinciale o regionale.	Censimento della consistenza, dislocazione e descrizione dell'organizzazione delle strutture operative.
<i>i. Il volontariato</i>	Definizione della procedura per l'attivazione e impiego del Volontariato.	Definizione della procedura per l'attivazione e impiego del Volontariato.		Definizione della procedura per l'attivazione e impiego del Volontariato, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione..
<i>j. L'organizzazione del soccorso</i>	Individuazione degli elementi di pianificazione utili al supporto del soccorso tecnico urgente e al soccorso sanitario.	Individuazione degli elementi di pianificazione utili al supporto del soccorso tecnico urgente e al soccorso sanitario.	Individuazione degli elementi di pianificazione utili al supporto del soccorso tecnico urgente..	Individuazione degli elementi di pianificazione utili al supporto del soccorso tecnico urgente e la difesa dei territori dagli incendi. Individuazione congiuntamente con il Servizio sanitario locale ed il Sistema emergenza-urgenza territoriale, dei siti strategici ove organizzare presidi di primo soccorso.
<i>k. La logistica</i>	Individuazione dei poli logistici. Definizione delle procedure di attivazione della colonna mobile regionale/ poli logistici/magazzini, e il censimento delle risorse e dei mezzi disponibili Indicazione di specifici protocolli di intesa e/o convenzioni con enti pubblici e privati in essere, per l'ottimizzazione degli interventi in emergenza.	Individuazione dei poli logistici/magazzini e il censimento delle risorse e dei mezzi disponibili Indicazione di specifici protocolli di intesa e/o convenzioni con enti pubblici e privati in essere, per l'ottimizzazione degli interventi in emergenza.	Individuazione poli logistici/magazzini e il censimento delle risorse e dei mezzi disponibili.	Individuazione dei poli logistici/magazzini e il censimento delle risorse e dei mezzi disponibili. Indicazione di specifici protocolli di intesa e/o convenzioni con enti pubblici e privati in essere, per l'ottimizzazione degli interventi in emergenza.
<i>l. Il funzionamento delle reti dei servizi essenziali</i>	riferimenti dei gestori dei servizi essenziali.	riferimenti dei gestori dei servizi essenziali.		riferimenti dei gestori dei servizi essenziali.



	Livello regionale	Livello provinciale/Città metropolitana/Area vasta	Ambito territoriale	Livello comunale
<i>m. La tutela ambientale</i>	Ubicazione delle discariche ed altri elementi utili			Definizione delle attività per la gestione dei rifiuti in emergenza. Individuazione dei soggetti competenti anche privati, dei luoghi idonei per la raccolta dei rifiuti.
<i>n. Il censimento dei danni</i>	Definizione delle procedure per l'attivazione di una struttura organizzativa che consenta il coordinamento dell'impiego di squadre di tecnici valutatori per il censimento del danno. Predisposizione di modulistiche e sistemi informatizzati per la raccolta delle segnalazioni di danni dei Comuni. Definizione delle modalità di raccordo tra rappresentanti UCCR MiC e strutture operative presenti nei centri di coordinamento.	Definizione delle procedure per il coordinamento dell'impiego di squadre di tecnici valutatori per il censimento del danno.		Definizione delle procedure finalizzate a organizzare i sopralluoghi delle squadre di tecnici inviate dalle strutture di coordinamento per le verifiche dei danni. Adozione della specifica modulistica e utilizzo di sistemi informativi per la segnalazione dei danni subiti sulla base di supporti e modelli definiti dalla Regione.
<i>o. La condizione limite per l'emergenza (CLE) ove disponibile</i>				Individuazione degli edifici e delle aree che garantiscono le funzioni strategiche per l'emergenza. Individuazione delle infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto territoriale, degli edifici e delle aree di emergenza e gli eventuali elementi critici. Individuazione degli aggregati strutturali e delle singole unità strutturali che possono interferire con le infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto territoriale.
<i>p. La continuità amministrativa</i>	Procedure di supporto ai comuni per garantire la continuità amministrativa.			Procedure per garantire la continuità amministrativa.



PARTECIPAZIONE

Dante
partecipo anche
io????



Art. 18.

Pianificazione di protezione civile

- 2. È assicurata la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, al processo di elaborazione della pianificazione di protezione civile, secondo forme e modalità individuate con la direttiva di cui al comma 4 che garantiscano, in particolare, la necessaria trasparenza.
- 3. I piani e i programmi di gestione e tutela e risanamento del territorio e gli altri ambiti di pianificazione strategica territoriale devono essere coordinati con i piani di protezione civile al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenuti

Art. 31.

Partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile

- 1. Il Servizio nazionale promuove iniziative volte ad accrescere la resilienza delle comunità, favorendo la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, anche mediante formazioni di natura professionale, alla pianificazione di protezione civile come disciplinata dall'articolo 18, e la diffusione della conoscenza e della cultura di protezione civile

Art. 31.

Partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile

- 2. Le componenti del Servizio nazionale, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, forniscono ai cittadini informazioni sugli scenari di rischio e sull'organizzazione dei servizi di protezione civile del proprio territorio, anche al fine di consentire loro di adottare misure di autoprotezione nelle situazioni di emergenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) , b) e c) , in occasione delle quali essi hanno il dovere di ottemperare alle disposizioni impartite dalle autorità di protezione civile in coerenza con quanto previsto negli strumenti di pianificazione.

Art 13 comma 2

- 2. **Concorrono**, altresì, alle attività di protezione civile gli **ordini e i collegi professionali** e i rispettivi Consigli nazionali, anche mediante forme associative o di collaborazione o di cooperazione appositamente definite tra i rispettivi Consigli nazionali nell'ambito di aree omogenee, **e gli enti, gli istituti e le agenzie nazionali che svolgono funzioni in materia di protezione civile e aziende, società e altre organizzazioni pubbliche o private che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile.**